UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

con il Contributo di
Camera di Commercio
Roma

START-UP E AIUTI DI STATO
UNA REVISIONE PER NUOVE OPPORTUNITÀ

RELAZIONE FINALE

INDICE

PREMESSA 1

1. I LIMITI DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 4

2. LE IDEE PER UNA NUOVA STRATEGIA 6

3. UN TEMPORARY FRAMEWORK PER GLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 7

4. LE PROPOSTE TECNICHE PER LA REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI 9

4.1 Effetti della Modernizzazione e utilizzo degli aiuti di Stato 10

4.2 Effetti economici della pandemia sulla coesione territoriale 13

4.3 Osservazioni alla proposta di Orientamenti degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 13

4.4 Determinazione delle deroghe: effettivo utilizzo e adeguatezza alla crisi 14

4.5 Invertire la procedura di quantificazione della popolazione beneficiaria 18

4.6 Revisione di medio termine ed effetti della crisi pandemica: un Quadro Temporaneo degli AFR 2021-2024 19

4.7 Grandi imprese 21

4.8 Zone colpite da eventi calamitosi o eccezionali 22

5. I NUOVI ORIENTAMENTI 2022-2027 E LA NUOVA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE PER IL LAZIO: NUOVE BOLLE ANCHE PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA 25

5.1 Le nuove bolle per Roma 27

PREMESSA

La Commissione europea ha la possibilità di definire esenzioni (attraverso l'adozione di regolamenti di esenzione per categoria in materia di Aiuti di Stato) e di stabilire così la compatibilità di alcune categorie specifiche di Aiuti di Stato con il mercato interno e la loro esenzione dall'obbligo di notifica preventiva.

Una di queste esenzioni prevede che talune forme di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato interno in determinate Regioni: si **tratta degli Aiuti a finalità regionale, intesi a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro**.

La base giuridica degli Aiuti di Stato a finalità regionale è riconducibile principalmente all'Articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 3, lettere a) e c).

Gli orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01, di seguito «gli orientamenti») sono stati adottati dalla Commissione europea il 19 giugno 2013 e sono entrati in vigore il 1° luglio 2014, con naturale scadenza il 31/12/2020.

Le norme stabilite negli orientamenti costituiscono la base per l'elaborazione, da parte degli Stati membri delle carte degli Aiuti a finalità regionale, individuando le zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) (di seguito "zone a" e "zone c").

Tali carte sono notificate alla Commissione, che le deve approvare prima che gli Aiuti a finalità regionale possano essere concessi alle imprese situate nelle zone ivi riportate.

Ai sensi dell'accordo di cui alla posizione comune della Conferenza delle Regioni e Province autonome 14/03/CR2/c3 del 19 marzo 2014, **al Lazio**,

per la programmazione 2014-2020, veniva assegnata una quantità di popolazione ammissibile alla deroga di cui all'art. 107 del T.F.U.E., par. 3 lettera c), pari a 440.000 abitanti.

L'intensità massima di aiuto nelle «zone c» è la seguente:

- il 10 %, per le grandi imprese, dell'ESL nelle «zone c» non predefinite;
- l'intensità massima di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali al massimo per le medie imprese.

I criteri che determinano l'eleggibilità delle "zone c" tengono conto di determinati problemi socioeconomici, geografici o strutturali facilmente riscontrabili (PIL provinciale su media PIL UE e tasso d'occupazione), in modo da fornire sufficienti garanzie del fatto che la concessione di Aiuti a finalità regionale non comporterà una distorsione degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Fra le zone c del Lazio della Carta regionale in vigore non era compresa alcuna zona della provincia di Roma. Lo scenario socio-economico, però, è significativamente mutato dal 2013 e Unindustria riteneva che si sarebbero potute rinvenire le condizioni per includere nella Carta regionale degli aiuti di Stato anche zone ricadenti nell'area metropolitana di Roma.

La possibilità di usufruire di misure dedicate all'insediamento e alla riconversione industriale compatibili con le regole del mercato europeo sta diventando sempre di più un fattore discriminante della capacità del territorio di attrarre e mantenere gli investimenti.

In una provincia come quella romana in cui il carico impositivo fiscale a livello locale è superiore alla media nazionale oltre che a quella europea, garantire misure incentivanti la creazione di nuove attività imprenditoriali diventa un elemento cruciale di politica industriale.

Secondo quanto potuto approfondire rispetto alla corrente programmazione, la zonizzazione prevista dalla attuale **Carta degli Aiuti a finalità regionale è stata un'opportunità abbastanza sotto-utilizzata** sia per il ciclo economico non favorevole che ha fiaccato gli investimenti nella nostra regione, sia per l'inserimento di alcune aree dove era obiettivamente difficile immaginare nuovi **insediamenti/investimenti industriali.**

In vista della revisione della carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale per la programmazione 2022-2027, Unindustria con questo progetto, ha studiato e analizzato le criticità e le possibilità migliorative per predisporre un position paper sul **ripensamento dell'individuazione delle cosiddette "zone non predefinite" nel Lazio, partendo dalle località in cui è più semplice che si concretizzino interessi per un investimento, in particolare nell'Area metropolitana di Roma,** dove sono già previste azioni e misure che possono integrarsi e massimizzare il sostegno pubblico.

1. I LIMITI DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

Unindustria ha ritenuto necessaria una **riflessione sulla strategia per gli aiuti di Stato a finalità regionale**.

Secondo quanto potuto approfondire dalla nostra Associazione, la zonizzazione prevista dalle **Carte degli aiuti a finalità regionale in vigore fino a tutto il 2020 (prorogate fino al 31-12-2021) è stata un'opportunità abbastanza sotto-utilizzata** sia per il ciclo economico non favorevole che ha fiaccato gli investimenti nella nostra regione, ma anche per alcuni aspetti specifici di questo strumento di sostegno ed in particolare:

- l'inserimento di alcune aree dove è difficile immaginare nuovi **insediamenti/investimenti industriali**;
- **l'intensità massima di aiuto** per le Grandi Imprese fissata ad un **molto modesto 10%**;
- i **limiti imposti al sostegno alle Grandi Imprese già operanti** nei territori, con particolare riferimento al il concetto di diversificazione applicato alle "zone c".

Preme evidenziare come la definizione di "**diversificazione delle attività di uno stabilimento**" è interpretata in modo estremamente stringente, limitando il sostegno "*a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento*".

Secondo le indicazioni del MiSE ciò si traduce nel restringere l'ammissibilità di un progetto di investimento di una Grande Impresa solo se si tratta di una "*riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche* ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza".

L'aiuto di stato a finalità regionale dovrebbe essere uno strumento rapido, esente da notifica, capace di intervenire in maniera specifica sulla competitività dei territori: le rigidità ad esso imposte vanificano il suo stesso principio di origine.

A mero titolo di esempio, in questo momento una azienda del farmaceutico (settore chiave per molte regioni) che volesse diversificare aggiungendo una linea di produzione di paracetamolo (che adesso diventa un prodotto strategico per l'intera UE) non potrebbe beneficiare delle possibilità dell'Aiuto di Stato a finalità regionale.

A rendere ulteriormente problematico ciò, vi è anche **l'interpretazione**, a nostro avviso discutibile, **di "unità produttiva"**. Infatti, secondo quanto emerge dalla circolare MiSE 59282 del 6 agosto 2015, si intende "**una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale**, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente".

Ciò vuol dire che secondo questa interpretazione restrittiva, in caso di un investimento di una Grande Impresa per una diversificazione, non solo ci deve essere un cambio di codice ATECO, ma anche che la nuova linea di produzione deve essere autonoma (con un direttore di stabilimento diverso, riporti diversi, operai diversi, gestione finanziaria diversa, etc) e fisicamente separata (di fatto un concetto estremamente simile a quello di un nuovo stabilimento).

Soprattutto nelle regioni che confinano con una zona a), queste criticità rischiano di essere particolarmente penalizzanti e di creare **effetti distorsivi**.

Da evidenziare come **lo scetticismo nella definizione degli investimenti iniziali e sulle limitazioni alle grandi imprese** sia **sostanzialmente unanime a livello europeo** nei documenti di valutazione ex-post degli Aiuti di Stato a finalità

regionale prodotti in seguito ad una Call della Commissione Europea dello scorso anno.

In alcune aree dell'UE è stato rilevato che queste restrizioni per le "zone c", non esistenti nella precedente programmazione, hanno causato una contrazione di oltre il 60% degli incentivi concessi tra i due cicli di programmazione.

La riflessione sui limiti per l'accesso alle Grandi Imprese è estremamente rilevante oggi perché è nell'agenda di molti economisti e manager un ripensamento delle catene del valore nell'era post-Covid. Il cosiddetto reshoring, cioè il riportare nelle nazioni di appartenenza parti della produzione delocalizzate nel passato, è al centro delle analisi di aziende e decisori: secondo un recente rapporto di Bank of America, l'80% delle multinazionali ha studiato un piano di rimpatrio di parte della produzione, mentre più di un governo valuta favorevolmente sconti, fiscali e contributivi, e taglio del costo del lavoro per le imprese che effettuino "back-reshoring".

2. LE IDEE PER UNA NUOVA STRATEGIA

Alla luce dell'analisi sulle criticità, Unindustria ha ritenuto opportuno segnalare presso la Regione, Istituzione di riferimento per la redazione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale, la necessità, oltre che di una revisione della zonizzazione in vista della revisione della Carta, di sostenere una posizione politica nel merito dei limiti sopra esposti per ottenere:

1. una definizione più congrua e meno restrittiva di "diversificazione delle attività" che rimandi non alla classificazione ATECO ma ai concreti contenuti innovativi del progetto di investimento;

2. una interpretazione più realistica del concetto di "**unità produttiva**" che ricomprenda anche semplicemente un **ampliamento di uno stabilimento** che preveda **nuovo personale impiegato**;
3. **l'aumento della soglia dell'intensità massima di aiuto** per le Grandi Imprese **portandola almeno al 15% o meglio al 20%**, magari prevedendo fattori premiali nei casi di ritorno di produzioni strategiche da territori extra-UE (il cosiddetto fenomeno del *reshoring* di cui sopra);
4. un **ripensamento dei criteri dell'individuazione delle "bolle" nella zonizzazione** superando l'impostazione dei limiti di popolazione e dei confini delle unità censuarie che vincolano eccessivamente l'intervento durante un settennato.

3. UN TEMPORARY FRAMEWORK PER GLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

Alla luce della grave emergenza sanitaria ed economica che stava attraversando nel 2020 tutta l'Europa ed, in particolare, il nostro Paese, Unindustria ha avanzato, presso i principali interlocutori istituzionali, l'ipotesi **di un regime speciale per gli Aiuti di Stato a finalità regionale** per il biennio 2021-2022 così come fatto per gli altri Aiuti Nazionali: **un temporary framework anche per gli Aiuti di Stato a finalità regionale** che avrebbe potuto mettere in condizione le Regioni di intervenire con ancora maggiore tempestività a supporto delle imprese del territorio.

L'ipotesi avanzata da Unindustria, compatibile con la situazione emergenziale, prevedeva di considerare **tutte le regioni non rientranti tra le "zone A" integralmente come "zone C"** ovvero compatibili con gli Aiuti di Stato a Finalità regionale, prevedendo, però, in questo regime straordinario la decadenza **della limitazione al sostegno dei soli investimenti iniziali** e il **divieto di aiutare**

le imprese in difficoltà.

4. LE PROPOSTE TECNICHE PER LA REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI

La revisione degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (di seguito AFR) per il periodo 2022-2027 si inserisce a conclusione del processo relativo al controllo dell'adeguatezza sul pacchetto per la Modernizzazione degli aiuti di Stato avviato nel 2019 (cosiddetto *fitness check*), in cui la Commissione europea ha avviato una valutazione del quadro degli AFR, al fine di valutare se gli orientamenti in materia fossero ancora adeguati allo scopo. Sebbene i risultati preliminari abbiano evidenziato una sostanziale adeguatezza del plesso normativo in scadenza, la stessa Commissione europea considera indispensabile alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti.

Questa necessità, indispensabile in ogni fase di revisione della normativa in materia di aiuti di Stato, si rende ancora più necessaria in un contesto economico in cui uno *shock* tanto inatteso quanto forte, causato dalla pandemia di Covid-19, ha colpito l'economia mondiale con impatti devastanti ed effetti asimmetrici.

L'esigenza di perseguire con determinazione gli importanti obiettivi di sviluppo contribuendo ad uno sviluppo territoriale equilibrato fondato su equità e salvaguardia del mercato interno, come gli AFR, non può prescindere dall'impatto economico causato dalla pandemia che avrà ripercussioni con orizzonti temporali tutt'altro che brevi.

4.1 Effetti della Modernizzazione e utilizzo degli aiuti di Stato

L'approccio del processo di Modernizzazione degli aiuti di Stato ha inteso promuovere una spesa pubblica efficace, attraverso un contributo migliore degli aiuti di Stato a obiettivi di interesse comune, un maggior controllo sull'effetto di incentivazione e la limitazione dei potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.

Tra gli effetti più incisivi, si è verificato un massiccio utilizzo del Regolamento generale di esenzione per categorie (GBER). Come evidenziato anche all'interno dello *State Aid Scoreboard* 2019 della Commissione europea (Figure 20, pag. 30), nel 2018 gli Stati membri hanno attuato 1.666 nuove misure GBER, che rappresentano il 94,7% delle nuove misure di aiuto di Stato. Nel 2014 la percentuale era pari al 54,8%.

Non si può che condividere i principi e gli obiettivi della Modernizzazione, tuttavia, bisogna considerare se la sua applicazione concreta si sta dimostrando fondata su un approccio prevalentemente giuridico-formale, trascurando gli aspetti sostanziali.

Gli aiuti di Stato sono chiamati a svolgere un ruolo a tutela dell'integrità del mercato unico e della concorrenza, ma anche per aumentare il loro contributo all'efficienza e alla crescita, esercitando un controllo sulla coerente attuazione della disciplina comune da parte degli Stati membri. Riorientare le discipline attuative sugli aiuti di Stato rendendole coerenti e convergenti con gli obiettivi comuni di crescita, sempre in un mercato unico e competitivo, è un'azione necessaria per aumentare l'efficienza della spesa e migliorare la sostenibilità dei bilanci pubblici. Ma non basta.

Sebbene la revisione della disciplina concentrata sulle procedure e sull'operatività della concessione degli aiuti fosse necessaria, è emerso un pericoloso *gap* determinato dalla prevalenza di queste rispetto ai profili più sostanziali, riguardanti la dimensione economico-finanziaria degli aiuti concessi. In sostanza, se da un lato la regolamentazione pone dei limiti applicativi anche relativamente stretti, pur mitigati da esigenze di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, dall'altro la possibilità di erogare aiuti da parte degli Stati membri risulta teoricamente (e praticamente) illimitata, specie per quelli che dispongono di maggiori disponibilità di bilancio e che mostrano migliori performance macroeconomiche, cioè per gli Stati membri che in sostanza hanno meno bisogno di porre in essere misure di aiuto alle imprese. Allo stesso tempo, gli Stati membri con meno disponibilità di bilancio sono quelli che potrebbero avere maggiori esigenze di intervento pubblico, ma possono soddisfarle in misura nettamente inferiore rispetto agli altri e, se lo fanno, gli impatti sul bilancio pubblico rischiano di essere insostenibili.

L'entità finanziaria degli aiuti di Stato, anche in rapporto al PIL, presenta ancora rilevanti differenze tra gli Stati membri. Inoltre, se si confronta l'entità del totale degli aiuti concessi dai singoli Stati membri e quella degli aiuti concessi per lo sviluppo regionale, si nota, salvo alcune eccezioni, un utilizzo limitato dei secondi, anche in Stati membri in cui la quota di popolazione beneficiaria risulta rilevante.

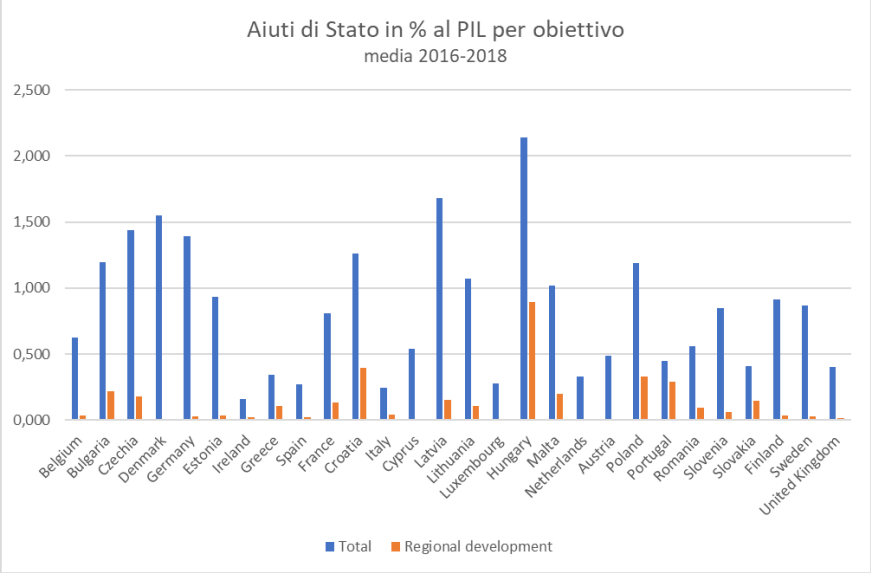

Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea.

In linea di principio si può continuare a sostenere che, in considerazione degli obiettivi perseguiti dal controllo degli aiuti di Stato, è necessario, da una parte, spostare l'attenzione dal controllo della dimensione finanziaria degli aiuti concessi al controllo degli elementi che comportano ancora grandi differenze tra gli Stati membri (come, ad esempio, la fiscalità sulle imprese) e gli effetti tra questa e gli aiuti ai fini dell'attrattività economica e, dall'altra, verificare se i criteri indicati per l'accesso alle deroghe ex articolo
107.3.a e 107.3.c del TFUE rispondano ad esigenze ed evidenze reali di un impiego efficace di risorse per lo sviluppo regionale.

4.2 Effetti economici della pandemia sulla coesione territoriale

La crisi economica legata alla diffusione di Covid-19 ha colpito l'intera Unione Europea. Ma la capacità di farvi fronte non è la stessa per i suoi Stati membri. Lo *shock* economico legato alla pandemia ha interessato sia l'offerta che la domanda, a causa dell'arresto forzato della produzione e della perdita di impiego per molti lavoratori. È stato uno *shock* sia esogeno sia simmetrico, ossia non dovuto a cause di natura economica ed equivalente per tutti i paesi.

Tuttavia, la pandemia ha raggiunto l'Unione europea dopo un decennio drammatico dal punto di vista economico, in cui solo la Germania ha tenuto ritmi di crescita abbastanza soddisfacenti, mentre altri paesi storicamente industrializzati, come Francia, Italia e Spagna, sono stati caratterizzati da bassa crescita o decrescita.

L'Unione europea ha dato una risposta senza precedenti alla crisi pandemica e ai suoi effetti sui sistemi economico-sociali. In materia di aiuti di Stato, l'adozione del Quadro Temporaneo ha permesso agli Stati membri di aumentare sensibilmente la discrezionalità e le modalità di utilizzo degli aiuti, ma non possiamo negare che le differenze in termini assoluti nella dimensione degli aiuti concessi, soprattutto se rapportate all'intensità con cui la crisi ha colpito ogni singola economia, hanno comportato una diversa capacità e rapidità di reazione, con ovvie ripercussioni sui livelli di crescita e sulla competitività delle imprese.

4.3 Osservazioni alla proposta di Orientamenti degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027

La proposta in consultazione, relativa agli Orientamenti degli AFR per il periodo 2022- 2027 presentata dalla Commissione europea, parte dal

presupposto, anticipato in premessa, che l'esito della valutazione di adeguatezza degli Orientamenti in vigore ha condotto ad esiti sostanzialmente soddisfacenti, ma che sono necessari alcuni miglioramenti per tener conto degli sviluppi economici sopravvenuti.
Merita, tuttavia, osservare che il testo proposto è estremamente conservativo rispetto a quello già in vigore, che aveva delle criticità anche all'inizio della fase di revisione del 2014 e, al netto degli effetti straordinari causati dalla crisi pandemica già descritti, se ne rende ancora più necessaria la rivalutazione.

4.4 Determinazione delle deroghe: effettivo utilizzo e adeguatezza alla crisi

Come già evidenziato in occasione della revisione degli Orientamenti per il periodo 2014- 2020, continuano a sussistere criticità legate alla limitata considerazione degli impatti territoriali della crisi e delle relative difficoltà "geografiche" e all'eccessiva rigidità attuativa delle deroghe, rispetto alle esigenze della politica di coesione e sviluppo regionale.

Il metodo del *plafond* di popolazione (a livello UE e a livello nazionale) continua ad essere incoerente con le esigenze di intervento e non sembra rispondere ad un principio di concentrazione, sempre ribadito dalle Istituzioni comunitarie, quanto, piuttosto, a logiche di "equilibrio politico" poco sostenibili.
In linea di principio, seguendo la logica proposta dalla Commissione, la quota di AFR sul totale degli aiuti concessi non dovrebbe essere troppo distante dalla quota di popolazione beneficiaria delle deroghe del TFUE.

Tuttavia, con riferimento agli ultimi dati disponibili, si nota una tendenza differente.

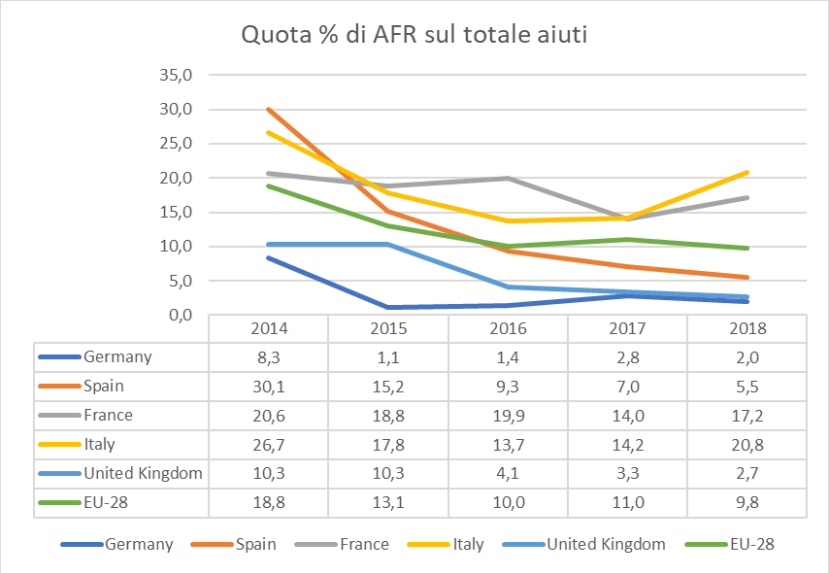

	2014	2015	2016	2017	2018
Germany	8,3	1,1	1,4	2,8	2,0
Spain	30,1	15,2	9,3	7,0	5,5
France	20,6	18,8	19,9	14,0	17,2
Italy	26,7	17,8	13,7	14,2	20,8
United Kingdom	10,3	10,3	4,1	3,3	2,7
EU-28	18,8	13,1	10,0	11,0	9,8

Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea.

A fronte di una copertura UE a 28 intorno al 47% della popolazione, nel 2018 la quota di AFR risulta solo del 9,8% sul totale degli aiuti concessi. In sostanza, il peso degli AFR sul totale degli aiuti concessi è quasi sempre nettamente inferiore alla quota di popolazione beneficiaria.

Considerando il caso degli Stati membri con il 100% di popolazione beneficiaria, quasi tutti (con l'unica eccezione della Grecia, ma solo negli anni iniziali del periodo considerato) presentano una quota di AFR molto più bassa della quota di popolazione beneficiaria.

Sotto questo profilo, non si comprende il motivo per cui si continua a riservare, ancheagli Stati membri che utilizzano in misura marginale le deroghe del TFUE, una quota di popolazione nazionale beneficiaria, seguendo logiche di mera redistribuzione "politica" che non hanno alcuna attinenza con la politica di concorrenza e aiuti di Stato.

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, merita osservare che il metodo basato sul *plafond* di popolazione, inserito nel 2007 e riproposto anche per il periodo 2022-2027 appare estremamente obsoleto, rigido e inadeguato a riflettere gli effetti determinati dalla crisi epidemiologica, che ha aggravato ulteriormente la situazione delle imprese europee e ha dimostrato come i fenomeni di crisi siano indipendenti da perimetri geografici o confini territoriali forzatamente disegnati.

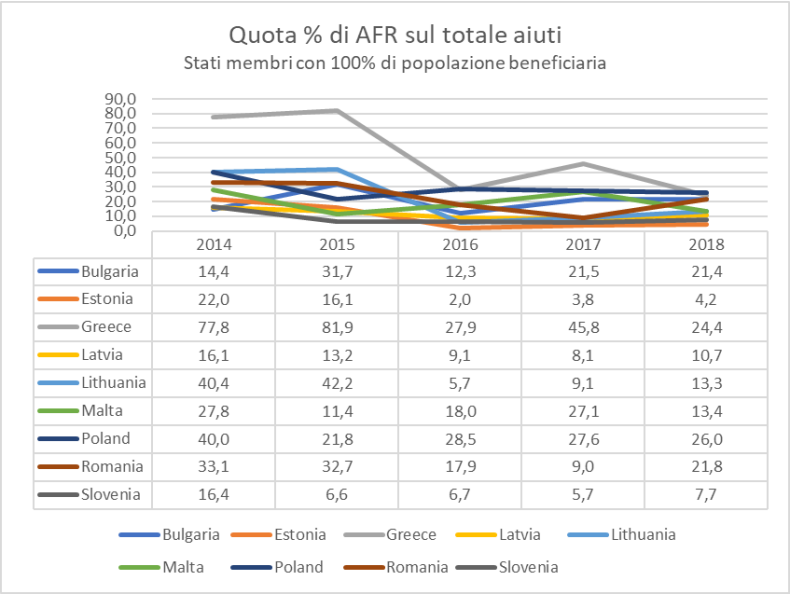

	2014	2015	2016	2017	2018
Bulgaria	14,4	31,7	12,3	21,5	21,4
Estonia	22,0	16,1	2,0	3,8	4,2
Greece	77,8	81,9	27,9	45,8	24,4
Latvia	16,1	13,2	9,1	8,1	10,7
Lithuania	40,4	42,2	5,7	9,1	13,3
Malta	27,8	11,4	18,0	27,1	13,4
Poland	40,0	21,8	28,5	27,6	26,0
Romania	33,1	32,7	17,9	9,0	21,8
Slovenia	16,4	6,6	6,7	5,7	7,7

Fonte: Elaborazioni su dati Commissione europea.

La Commissione europea continua ad individuare i territori ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.c (cosiddetti territori deboli) e che, nel caso dell'Italia, interessano le zone del Centro-Nord come risultato di una mera operazione di sottrazione delle zone ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a (del Sud Italia) dalla popolazione complessivamente assegnata al nostro Stato.

Inoltre, il metodo vincola l'individuazione dei territori deboli all'interno di una carta geografica delineata sulla base di dati non attuali, lontani dalla realtà della crisi post- Covid e per un periodo di 6 anni, imponendo una rigidità programmatica anacronistica rispetto ad un contesto economico, sociale e

politico già compromesso e in continuo movimento.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione per le zone 107.3.c, i cui dati sul tasso di disoccupazione e sul PIL sono evidentemente insufficienti ad esprimerne le difficoltà e andrebbero semmai integrati con altre variabili economiche in grado di valutare l'evoluzione del tasso di disoccupazione e, in linea generale, il forte impatto economico e sociale della crisi pandemica sul territorio.

Le forti criticità del metodo di zonizzazione per l'individuazione dei territori deboli e la sua scarsa coerenza con i principi alla base di altre importanti politiche europee, palesano la necessità di proporre alla Commissione europea un cambiamento complessivo del meccanismo alla base degli AFR.

Gli impatti territoriali della crisi pandemica non sono adeguatamente considerati nella proposta della Commissione, e ciò può generare effetti squilibrati nella ripartizione della popolazione complessivamente beneficiaria degli AFR tra Stati membri.

L'applicazione dei principi di concentrazione e di equilibrio nella determinazione delle quote nazionali di popolazione beneficiaria rischia, quindi, di essere poco rigorosa e inadeguata. L'ipotesi della Commissione di mantenere ferma al 47% la quota di popolazione UE-28 beneficiaria può anche essere letta come una positiva apertura a soddisfare le molteplici esigenze concentrate nella deroga ex articolo 107.3.c, ma rischia di essere un semplice "palliativo" (tutto da verificare in termini di quote per i singoli Stati membri e relative esigenze di intervento), una risposta non adeguata ai preoccupanti e perduranti impatti territoriali della crisi pandemica.

4.5 Invertire la procedura di quantificazione della popolazione beneficiaria

La procedura di quantificazione della popolazione beneficiaria tende a non considerare adeguatamente le criticità socioeconomiche delle zone 107.3.c. Partendo da un plafond complessivo a livello UE, ripartito in quote nazionali, da cui viene poi detratta la popolazione beneficiaria della deroga 107.3.a, si perviene ad una quota "residuale" di popolazione beneficiaria della deroga 107.3.c, che non riflette la reale consistenza delle criticità socioeconomiche territoriali presenti in uno Stato membro, diverse dal ritardo di sviluppo.

La suddivisione di questa quota nazionale residuale viene poi ripartita sul resto del territorio extra 107.3.c sulla base di categorie piuttosto discutibili definite dagli

Orientamenti, che poi costringono gli Stati membri ad adottare criteri sostanzialmente più "politici" che statistici, arrivando a individuare zone beneficiarie quasi del tutto prive di significatività ai fini dell'utilizzo della deroga 107.3.c per progetti di sviluppo territoriale.

Una procedura più corretta e rispondente alle esigenze di individuare aree territoriali colpite da criticità strutturali dovrebbe essere impostata su un'analisi socioeconomica delterritorio non rientrante nelle regioni in ritardo di sviluppo, che consenta di utilizzare delimitazioni territoriali al disotto del dettaglio geografico NUTS 3, in grado di individuare le difficoltà strutturali interne a porzioni di territorio che hanno una loro coerenza socioeconomica, per includerle nelle zone della deroga 107.3.c a livello nazionale. Per l'Italia, il riferimento potrebbe essere quello dei Sistemi locali del Lavoro (SLL), adottati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), rispetto ai quali utilizzare dati socioeconomici più aggiornati e rispondenti anche alle esigenze di individuare le criticità prodotte dall'emergenza Covid.

La popolazione beneficiaria così individuata andrebbe ad aggiungersi a quella 107.3.a, per determinare la complessiva popolazione beneficiaria nazionale e, quindi, per aggregazione, a livello UE.

4.6 Revisione di medio termine ed effetti della crisi pandemica: un Quadro Temporaneo degli AFR 2021-2024

Uno dei presupposti utilizzati dalla Commissione europea per giustificare la proposta sostanzialmente conservativa degli Orientamenti in materia di AFR in ambito di criteri di zonizzazione e intensità di aiuto consentite è che, per le perturbazioni economiche create dalla pandemia del Covid-19, la Commissione ha adottato strumenti più mirati. Il riferimento è all'adozione del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato dello scorso marzo.

La Commissione ammette che lo *shock* provocato potrebbe avere effetti più duraturi su determinate regioni, ma giustifica l'impianto normativo proposto affermando che è ancora troppo presto per prevedere l'impatto della crisi nel medio e lungo periodo e quali regioni saranno particolarmente colpite. Come soluzione prospettata, la Commissione prevede una revisione intermedia delle carte degli AFR nel 2024, che terrà conto dei dati statistici relativi agli anni dal 2020 al 2022.

Merita, tuttavia, ribadire che già in condizioni "normali" i criteri socioeconomici utilizzati per l'individuazione delle zone ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a e 107.3.c non sono in grado di fotografare tempestivamente i cambiamenti maturati in un periodo di programmazione di 7 anni, affinché si possa intervenire in maniera efficace nelle zone in cui gli effetti della crisi sono maggiormente impattanti.

Inoltre, la giustificazione utilizzata dalla Commissione europea circa la presenza di altri strumenti più mirati per contrastare gli effetti della pandemia non è assolutamente condivisibile. Il Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato è stato adottato con l'obiettivo specifico di:

- scongiurare una drammatica crisi di liquidità in cui le mancate entrate connesse alla compressione dei fatturati non avrebbero consentito di coprire le spese indifferibili, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di intere filiere;
- sostenere investimenti per le infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19, specifici progetti di R&S o per la produzione di prodotti connessi al Covid-19;
- sostenere interventi di ricapitalizzazione.

Gli obiettivi del Quadro Temporaneo, quindi, sono orientati su interventi temporanei e specificatamente orientati al contrasto degli effetti immediati della crisi pandemica, e non possono in alcun modo essere considerati sostituibili con aiuti il cui obiettivo è favorire lo sviluppo economico sostenibile di determinate zone svantaggiate, supportando le imprese lì insediate o stimolandone i nuovi investimenti.

È del tutto verosimile prevedere che, benché lo *shock* sia stato simmetrico senza distinzione territoriale, gli effetti della crisi avranno un impatto maggiore e per tempi più lunghi nei territori più in ritardo e in difficoltà strutturale, ponendo il tema del contrasto a disparità territoriali senza precedenti al centro della riflessione. La differenziazione territoriale dei processi di resistenza allo *shock* e di ripartenza nel post-Covid pone alla Commissione il tema della riduzione dei divari regionali come via obbligata alla ricostruzione. Creare le condizioni per restituire alle zone in difficoltà i tassi di crescita conosciuti in passato, liberare le regioni più fragili dal loro isolamento, sono tutte premesse indispensabili per far crescere, insieme, l'economia europea.

L'inatteso e forte *shock* che con la pandemia ha colpito l'economia europea richiede misure "non convenzionali" in grado di accompagnare politiche strutturali di sostegno alla crescita anche e soprattutto a livello territoriale.

4.7 Grandi imprese

La Commissione europea intende continuare a limitare la concessione degli aiuti alle grandi imprese nelle zone ammesse alla deroga ex articolo 107.3.c solo per gli "*investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica*". La condizione circoscrive l'ammissibilità alle grandi imprese già presenti nella zona interessata solo nel caso di una diversificazione dell'attività, ossia il cambiamento del codice NACE a 4 cifre.

Come già ampiamente espresso in occasione della consultazione sui medesimi Orientamenti per il periodo 2014-2020, si continua a prestare maggiore attenzione agli effetti dell'attrattività di nuovi investimenti introdotti dagli AFR e meno alla loro capacità di rafforzare e migliorare le localizzazioni esistenti, che a loro volta coinvolgerebbero positivamente il tessuto imprenditoriale coinvolto innanzitutto a livello territoriale, con effetti positivi di sviluppo regionale.

La limitazione riservata alle grandi imprese continua ad essere motivata dalla minore (presunta) esposizione delle grandi imprese agli svantaggi regionali in ambito di investimento o mantenimento di un'attività economica in una zona meno sviluppata, dalla maggiore capacità di acquisire credito, dalla propensione alla produzione di economie di scala che riducono i costi iniziali legati all'ubicazione e dalla maggiore capacità di relazionarsi con le istituzioni. Senza entrare nel merito della loro attendibilità, tali considerazioni risultano quantomeno dubbie, in quanto riferibili a contesti e condizioni pre-crisi pandemica.

La limitazione dell'ammissibilità delle grandi imprese nelle zone ammesse alla deroga ex articolo 107.3.c alle sole diversificazioni di attività (e non di produzione) continuerebbe a imporre una rinuncia a rilevanti opportunità di investimento che, invece, potrebbero essere sfruttate anche con intensità e dimensioni finanziarie limitate, finalizzate su particolari obiettivi di competitività e comunque vincolate dall'addizionalità degli investimenti agevolati nelle aree beneficiarie.

Ad ulteriore integrazione si segnala che l'attuale criterio per la determinazione della dimensione delle imprese utilizzata a livello europeo, oltre a considerare le soglie di fatturato e il numero degli occupati, considera anche le relazioni di associazione e collegamento tra le varie entità. Per effetto di queste ultime, molte piccole imprese insediate a livello territoriale si ritrovano ad oltrepassare la soglia della "media impresa", vedendo fortemente limitata sia la possibilità di rafforzamento nell'area, sia la possibilità di sostegno da parte degli strumenti destinati alle PMI.

4.8 Zone colpite da eventi calamitosi o eccezionali

Merita, in questa sede, portare all'attenzione della Commissione europea un problema, ampiamente segnalato da Confindustria, e relativo alla necessità di ampliare l'impiego delle deroghe previste dal Trattato.

L'Italia, insieme ad altri (pochissimi) Stati membri, ha subito numerosi eventi calamitosi ed è ricorsa in maniera massiccia all'impiego di aiuti per la compensazione dei danni associati.

Ad oggi, la normativa comunitaria disciplina solo interventi volti alla completa compensazione del danno riferibile all'evento calamitoso (o eccezionale).

Decisamente più frammentate e non automatiche sono le possibilità dedicate alla fase successiva quella emergenziale, ossia quelle rivolte al mantenimento e alla ripresa economica dell'area colpita.

Tuttavia, le situazioni che si vengono a creare nella fase di ricostruzione post eventi dannosi sono solitamente caratterizzate da difficoltà operative delle imprese localizzate nelle aree interessate e possono produrre fenomeni di delocalizzazione tali da incidere sulla stessa "tenuta sociale ed economica" di tali aree.

Per contrastare simili effetti, le tipologie di aiuto (teoricamente) utilizzabili vanno quindi dal sostegno a nuovi investimenti e/o nuova occupazione nelle aree colpite – che, in funzione degli interventi da realizzare, chiamano in causa l'applicazione di regimi in esenzione come quelli riguardanti le PMI (art. 17, GBER) o, se applicabili, gli AFR (art. 14, GBER) – a forme di aiuto al mantenimento delle attività economiche che operano su di esse – che, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili per definizione col TFUE, possono essere concessi solo entro il limite "de minimis".

Si tratta, ovviamente, di misure temporanee e che necessitano di una qualche valutazione, sia pure informale, da parte della Commissione europea, ma nella sostanza hanno un'applicabilità ed un'efficacia molto limitata che, nell'esperienza dei vari interventi a seguito di eventi dannosi, si concentrano, per minore complessità procedurale e applicativa, nell'utilizzo generalizzato del regime "de minimis" anche nel caso di nuovi investimenti, facendo rientrare entro tale limite, o ponendo in alternativa fra loro, interventi di mantenimento e di rilancio economico.

La logica secondo cui gli effetti di un evento calamitoso si neutralizzano esclusivamente attraverso la compensazione del danno come conseguenza diretta dell'evento, tralasciando l'individuazione di strumenti adeguati al sostegno di zone che, dopo un evento calamitoso, hanno bisogno di un concreto supporto per la ripresa delle normali condizioni di produttività, è eccessivamente limitante.

È stato ampiamente dimostrato che sostenere un territorio solo nella fase di ristoro dei danni e lasciarlo, successivamente, alla sua dinamica spontanea, rafforza il degrado, non la ripresa. È quindi lo Stato che deve intervenire e farsi carico, attraverso sostegni allo sviluppo e alla promozione degli investimenti delle imprese, per evitare perdite irrimediabili di attrattività del territorio.

In questo caso, un importante precedente è quello dell'autorizzazione della Commissione europea che, dopo attenta valutazione, ha autorizzato lo scorso aprile 2018 la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia Centrale colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti dall'agosto 2016, proprio per evitare la desertificazione dell'area interessataLa soluzione è stata quella di assimilare sistematicamente e temporaneamente le zone colpite da eventi calamitosi a quelle individuate nelle deroghe sugli AFR.

Appare di estrema importanza prevedere che questa assimilazione sia strutturale e possa avvenire in maniera automatica, affinché lo Stato possa procedere, nella fase immediatamente successiva al ristoro dei danni subiti, con la concessione di aiuti per il sostegno agli investimenti e alla ripresa nei territori colpiti.

5. I NUOVI ORIENTAMENTI 2022-2027 E LA NUOVA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE PER IL LAZIO: NUOVE BOLLE ANCHE PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA

Benchè gli impatti sul testo finale dei nuovi Orientamenti adottati dalla Commissione europea il 19 aprile 2021 non siano stati all'altezza delle aspettative, il nuovo riparto della popolazione ricadente nelle "zone c" ha determinato un aumento considerevole delle quote per le regioni che ha consentito ad **Unindustria** di lavorare ad **una proposta di zonizzazione per il Lazio** che, sfruttando una lettura attenta dei criteri residuali degli Orientamenti, comprendesse **diverse zone dell'Area metropolitana di Roma**.

Facendo seguito al dialogo positivamente instaurato con la Regione Lazio sul tema degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale ed, in particolare, alla definizione delle zone cosiddette "non predefinite" di cui possono beneficiare i nostri territori, in vista della revisione per la nuova programmazione della Carta nazionale il cui iter nella Conferenza Stato-Regioni e, successivamente, presso il Ministero della Coesione dovrebbe concludersi entro novembre 2021, **Unindustria ha individuato alcune nuove bolle potenziali da aggiungere al precedente assetto della Carta**.

Questa proposta risponde alle riflessioni strategiche intercorse a più livelli con l'Istituzione regionale ed alle diverse azioni che la Regione ed Unindustria stanno attivando per lo sviluppo del territorio quali, a mero titolo di esempio, il Consorzio Industriale Unico, gli accordi di insediamento e sviluppo, le misure per l'attrazione degli investimenti e la nuova programmazione 2021-2027.

La proposta di Unindustria ha puntato ad inserire località ricadenti nell'area metropolitana di Roma in cui è più semplice che si concretizzino interessi per un investimento e dove sono già previste azioni e misure che possono integrarsi e massimizzare il sostegno pubblico.

Le zone dell'area romana risultavano non eleggibili secondo i **principali criteri di determinazione** delle cosiddette "zone c non predefinite", registrando indicatori socio-economici (PIL superiore a media UE-27 e disoccupazione non superiore al dato medio italiano) non compatibili con quanto richiesto dai punti 1,2,3 e 4 del punto 175 degli Orientamenti.

Tuttavia, dalle analisi e dai confronti con accademici e tecnici della Regione Lazio, **Unindustria riteneva sensato utilizzare il criterio 5** per **includere zone della Città metropolitana di Roma** nella nuova zonizzazione.

Il criterio 5 del punto 175, infatti, indica che si possano individuare "***zone contigue*** *con almeno 50.000 abitanti che* ***stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in grave declino, purché non siano*** *situate in regioni NUTS 3 o* ***in zone contigue che soddisfano*** *le condizioni per essere designate come zone predefinite o* ***le condizioni di cui ai criteri da 1 a 4***".

Sulla base di questo criterio sono state **definite quattro nuove bolle considerate valide dalla Regione Lazio per la propria proposta di revisione** della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale da sottoporre alla Ministero della Coesione e alla Commissione Europea entro la fine del 2021.

5.1 Le nuove bolle per Roma

A) Zona contigua "Pomezia-Castel Romano"

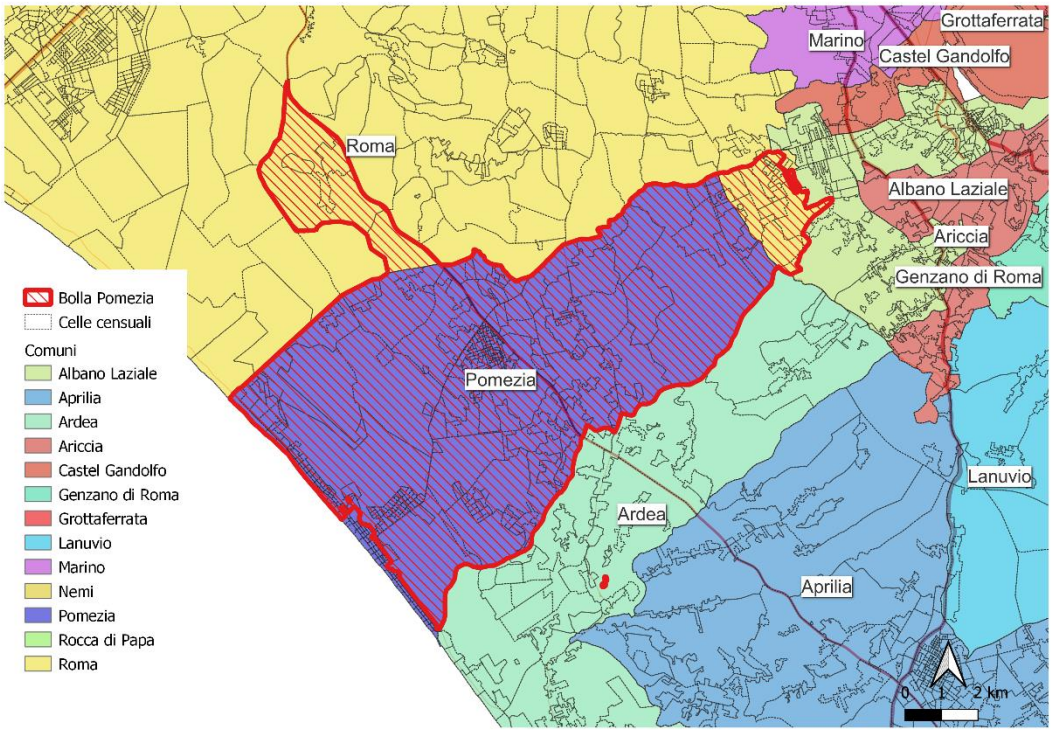

Questa bolla è stata individuata attraverso la selezione di alcune sezioni censuarie di interesse ricadenti, come si evince dalla figura precedente, nei Comuni di Pomezia e Roma (nelle zone di interesse Castel Romano e Santa Palomba). Il dettaglio delle sezioni censuarie selezionata è riportato nella relativa tabella in appendice. Il totale della popolazione residente insistente in questa bolla è di **51.261**.

Tale zona si caratterizza per importanti potenzialità di insediamento e nuovi investimenti delle aziende già esistenti (PMI e Grandi imprese) presentando diverse aree produttive oggetto di riflessione anche del disegno di evoluzione del Consorzio Industriale Unico. Anche essa conta sulla significativa presenza di aziende del settore farmaceutico e bio-medicale.

Questa bolla andrebbe integrata con le zone industriali limitrofe al Comune di Santa Palomba, costituendone un vero e proprio prolungamento. Si tratta di territori che ricadono nei territori di Albano Laziale e Ariccia che dovrebbero incidere, lavorando sulle sezioni di censimento, per poche ulteriori migliaia di abitanti sulla quota di popolazione complessiva.

Questa zona fa parte della provincia di Roma che, pur non soddisfacendo i primi 4 criteri degli orientamenti, in particolare su PIL e tasso di disoccupazione, è però inserita da diversi anni in un trend economico in fase di peggioramento evidente. Infatti, se guardiamo al rapporto percentuale del valore aggiunto pro-capite con quello medio dell'Unione europea, ci accorgiamo che tra il 2010 e il 2018 la provincia di Roma è passata dal 155% al 126% (-29 punti percentuali) mentre il Lazio, nello stesso periodo, è passato dal 136% al 112% (-24 punti percentuali).

B) Zona contigua "Roma-Nord"

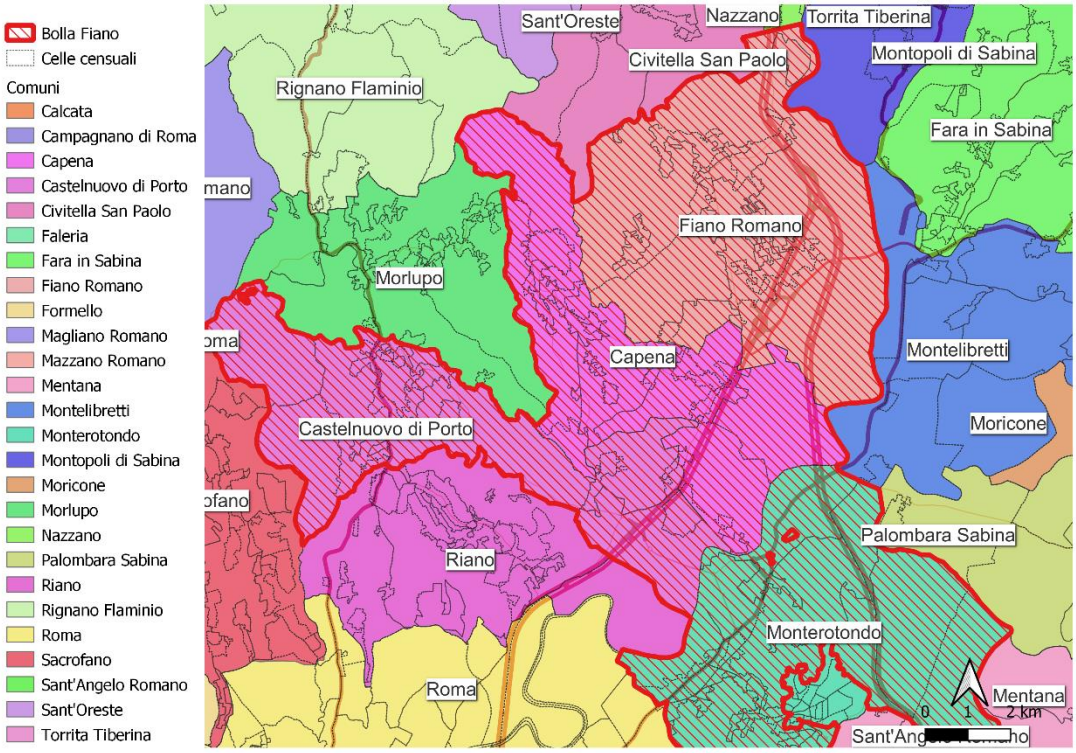

Questa bolla è stata individuata attraverso la selezione di alcune sezioni censuarie di interesse ricadenti, come si evince dalla figura precedente, in diversi Comuni tra cui Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Monterotondo. Il dettaglio delle sezioni censuarie selezionata è riportato nella relativa tabella in appendice. Il totale della popolazione residente insistente in questa bolla è di 52.382.

Tale zona si caratterizza per importanti potenzialità di insediamento e nuovi investimenti delle aziende già esistenti (PMI e Grandi imprese) presentando diverse aree produttive tra oggetto di riflessione anche del disegno di evoluzione del Consorzio Industriale Unico.
Questa zona fa parte della provincia di Roma che, pur non soddisfacendo i primi 4 criteri degli orientamenti, in particolare su PIL e tasso di disoccupazione, è però inserita da diversi anni in un trend economico in fase

di peggioramento evidente. Infatti, se guardiamo al rapporto percentuale del valore aggiunto pro-capite con quello medio dell'Unione europea, ci accorgiamo che tra il 2010 e il 2018 la provincia di Roma è passata dal 155% al 126% (-29 punti percentuali) mentre il Lazio, nello stesso periodo, è passato dal 136% al 112% (-24 punti percentuali).

C) Zona contigua "Civitavecchia"

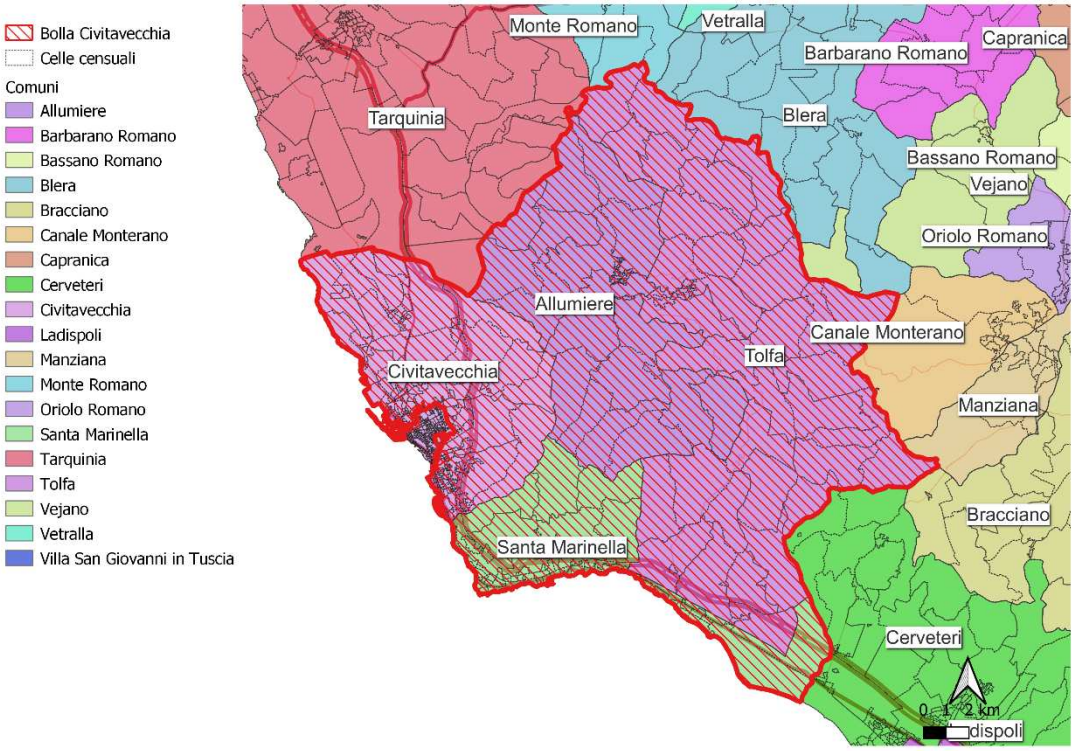

Questa bolla è stata individuata attraverso la selezione di alcune sezioni censuarie di interesse ricadenti, come si evince dalla figura precedente, in diversi Comuni tra cui Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella. Il dettaglio delle sezioni censuarie selezionata è riportato nella relativa tabella in appendice. Il totale della popolazione residente insistente in questa bolla è di 51.278.

Questa zona fa parte della provincia di Roma che, pur non soddisfacendo i primi 4 criteri degli orientamenti, in particolare su PIL e tasso di disoccupazione, è però inserita da diversi anni in un trend economico in fase di peggioramento evidente. Infatti, se guardiamo al rapporto percentuale del valore aggiunto pro-capite con quello medio dell'Unione europea, ci accorgiamo che tra il 2010 e il 2018 la provincia di Roma è passata dal 155%

al 126% (-29 punti percentuali) mentre il Lazio, nello stesso periodo, è passato dal 136% al 112% (-24 punti percentuali).

Oltre a questo, però, la zona sarà interessata da un profondo cambiamento strutturale per il tessuto produttivo perché la grande centrale sarà soggetta ad un profondo processo di decarbonizzazione.

Ciò comporterà un importante impatto sul sistema economico e sul sistema occupazionale, ma offrirà anche potenzialità di trasformazione e insediamenti di nuove attività imprenditoriali anche legate allo sviluppo commerciale, e non solo, del Porto di Civitavecchia e del litorale fino a Santa Marinella.

D) Zona contigua "Asse Tiburtina"

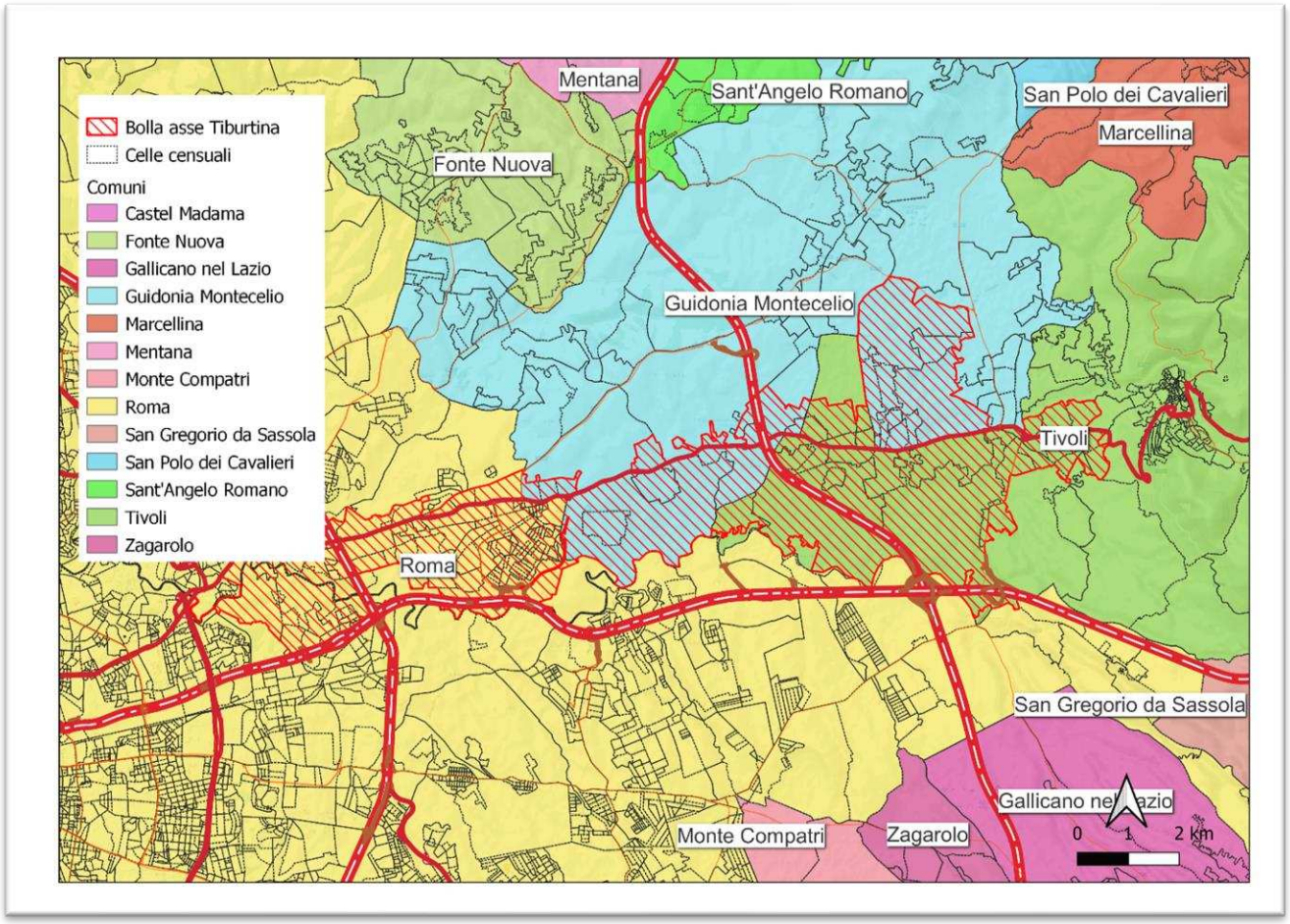

Questa bolla è stata individuata attraverso la selezione di alcune sezioni censuarie di interesse ricadenti, come si evince dalla figura precedente, in tre Comuni: Roma, Tivoli e Guidonia. Il dettaglio delle sezioni censuarie selezionata è riportato nella relativa tabella in appendice. Il totale della popolazione residente insistente in questa bolla è di 51.058.

Anche questa zona fa parte della provincia di Roma che, pur non soddisfacendo i primi 4 criteri degli orientamenti, in particolare su PIL e tasso di disoccupazione, è però inserita da diversi anni in un trend economico in fase di peggioramento evidente. Infatti, se guardiamo al rapporto percentuale del valore aggiunto pro-capite con quello medio dell'Unione europea, ci accorgiamo che tra il 2010 e il 2018 la provincia di Roma è passata dal 155% al 126% (-29 punti percentuali) mentre il

Lazio, nello stesso periodo, è passato dal 136% al 112% (-24 punti percentuali).

Inoltre, le località individuate includono al loro interno la cosiddetta Tiburtina Valley che rappresenta, a tutt'oggi, il principale asse industriale manifatturiero della città di Roma.

La zona della Tiburtina Valley sin dagli anni quaranta era sempre stata contraddistinta dalla presenza di stabilimenti industriali, che aumentano ulteriormente a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni settanta. È dal 1980 che, a seguito della crisi della produzione industriale, si riconverte nella realizzazione di prodotti di alta tecnologia (satelliti per le telecomunicazioni, componenti avionici, radar, microchip), in particolare destinati al settore dell'aerospazio e dell'elettronica.

Dalla crisi del 2008, però, nonostante permangano insediamenti industriali di primissimo rilievo dell'ICT e del settore Aerospazio e Difesa, il tessuto produttivo dell'asse si è andato impoverendosi soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Tale zona, però, può prestarsi a numerose iniziative di re-insediamento e riconversione industriali, potendo contare anche sul completamento di opere infrastrutturali attese da anni e che dovrebbero rendere il quadrante più attrattivo e nuovamente competitivo.

In questa zona sono presenti anche il Tecnopolo Tiburtino e il Centro Agroalimentare di Roma.

APPENDICE

TABELLA DI RIEPILOGO SEZIONI CENSUARIE ZONA CONTIGUA "POMEZIA-CASTEL ROMANO"

Sezioni Censuarie	Popolazione sezione
580790000414	43
580790000447	6
580790000412	222
580790000422	20
580790000338	81
580790000347	170
580790000355	55
580790000303	50
580790000358	118
580790000425	264
580790000315	124
580790000441	
580790000216	343
580790000410	132
580790000392	134
580790000426	361
580790000321	68
580790000330	75
580790000193	50
580790000326	130
580790000317	104
580790000337	92
580790000195	15
580790000344	189
580790000327	97
580790000310	151
580790000332	144
580790000323	89
580790000306	188
580790000319	34
580790000440	17
580790000370	51
580790000424	21
580790000381	151
580790000458	6
580790000452	
580790000386	11
580790000443	
580790000393	5
580790000232	1
580790000416	1544
580790000421	0
580790000336	65

580790000322	64
580790000295	24
580790000309	76
580790000328	51
580790000453	122
580790000349	183
580790000399	2
580790000394	21
580790000373	
580790000390	211
580790000427	336
580790000293	3
580790000307	79
580790000292	22
580790000308	121
580790000300	104
580790000378	129
580790000290	1
580790000298	171
580790000350	180
580790000299	38
580790000294	35
580790000411	413
580790000333	161
580790000316	48
580790000405	219
580790000313	105
580790000460	3
580790000437	1952
580790000366	614
580790000371	328
580790000365	260
580790000408	80
580790000367	124
580790000385	111
580790000451	
580790000409	206
580790000429	14
580790000442	
580790000400	10
580790000401	265
580790000423	8
580790000372	388
581170000075	63
580790000192	96
580790000312	27
580790000352	274
580790000116	8
580790000314	82
580790000302	107
580790000340	124

580790000356	291
580790000324	28
580790000311	120
580790000305	94
580790000289	8
580790000288	5
580790000359	114
580790000213	195
580790000223	101
580790000413	315
580790000331	93
580790000296	35
580790000354	52
580790000291	7
580790000304	59
580790000384	0
580790000329	43
580790000320	124
580790000211	0
580790000450	
580790000325	147
580790000335	163
580790000297	24
580790000345	364
580790000334	161
580790000346	153
580790000360	340
580790000357	56
580790000301	81
580790000318	89
580790000348	216
580790000398	80
580790000402	115
580790000342	218
580790000362	88
580790000444	1
580790000339	63
580790000343	157
580790000439	8
580790000363	373
580790000383	51
580790000212	89
580790000353	156
580790000341	177
580790000364	539
580790000463	
580790000406	5
580790000351	257
580790000361	147
580790000380	223
580790000407	162

580790000454	12
580790000462	36
580790000388	7
580790000391	48
580790000389	53
580790000395	373
580790000377	31
580790000374	164
580790000376	122
580790000379	114
580790000387	104
580790000430	4
580790000403	20
580790000397	259
580790000396	137
580790000459	
580790000375	159
580790000404	77
580790000446	45
580790000415	27
580790000418	60
580790000428	0
580790000417	43
580790000419	6
580790000420	
580790000445	11
580790000455	
580790000457	
580790000456	30
580914230152	543
580914290016	0
580914290015	0
580914290014	0
580914230177	
580914290010	14
580790000001	0
580914230150	3
580798888888	1
580914230154	
580914230139	99
580914230144	32
580914230140	25
580914230174	9
580914230181	30
580914230176	3
580914230145	127
580914230148	14
580914230151	12
580914230175	
580914230179	8
580914230143	83

580790000044	54
580790000072	9
580790000046	149
580790000022	105
580790000049	184
580790000112	225
580790000061	270
580790000101	231
580790000107	9
580790000106	2
580790000110	40
580790000120	495
580790000104	386
580790000118	200
580790000119	407
580790000122	179
580790000124	154
580790000129	237
580790000131	23
580790000014	28
580790000055	632
580790000123	337
580790000020	83
580790000032	83
580790000017	48
580790000059	126
580790000029	259
580790000058	137
580790000060	219
580790000078	262
580790000080	136
580790000108	25
580790000010	198
580790000098	254
580790000026	114
580790000011	59
580790000073	164
580790000012	97
580790000003	0
580790000002	4
580790000009	71
580790000074	42
580914230178	27
580914230180	2
580790000035	150
580790000449	214
580790000086	244
580790000091	83
580790000448	
580790000369	12
580790000132	53

580790000024	124
580790000436	0
580790000021	253
580790000045	108
580790000023	274
580790000047	126
580790000114	223
580790000075	222
580790000027	40
580790000008	72
580790000005	60
580790000034	104
580790000064	216
580790000015	75
580790000103	109
580790000117	934
580790000057	574
580790000013	77
580790000050	71
580790000028	33
580790000063	180
580790000093	87
580790000042	259
580790000130	451
580790000089	103
580790000054	0
580790000071	39
580790000111	392
580790000127	170
580790000051	127
580790000099	356
580790000053	39
580790000019	119
580790000076	357
580790000062	77
580790000077	326
580790000056	249
580790000007	89
580790000100	52
580790000006	41
580790000082	132
580790000109	87
580790000081	57
580790000102	193
580790000090	84
580790000069	285
580790000036	145
580790000434	0
580790000382	49
580790000461	132
580790000196	3

580790000438	16
580790000088	157
580790000067	114
580790000030	57
580790000043	21
580790000092	207
580790000068	109
580790000128	273
580790000040	207
580790000038	166
580790000037	32
580790000084	262
580790000039	41
580790000431	24
580790000033	470
580790000083	26
580790000113	407
580790000004	0
580790000125	644
580790000025	75
580790000052	84
580790000031	57
580790000105	5
580790000087	114
580790000085	247
580790000096	103
580790000115	221
580790000121	618
580790000095	26
580790000065	48
580790000066	142
580790000041	209
580790000097	53
580790000070	36
580790000016	283
580790000018	27
580790000079	453
580790000094	160
580790000126	496
580790000048	0
580914290020	132
580914230153	
580914230147	15
580790000432	
580790000433	
580790000140	67
580790000139	229
580790000134	251
580790000173	79
580790000180	54
580790000152	124

580790000167	39
580790000179	56
580790000181	162
580790000184	85
580790000182	33
580790000148	178
580790000155	106
580790000162	5
580790000136	243
580790000163	64
580790000178	58
580790000185	20
580790000190	16
580790000135	145
580790000175	49
580790000157	18
580790000149	21
580790000188	119
580790000172	27
580790000147	176
580790000146	39
580790000158	121
580790000159	49
580790000160	101
580790000161	68
580790000153	138
580790000154	9
580790000143	222
580790000137	271
580790000141	143
580790000144	187
580790000176	47
580790000191	34
580790000156	71
580790000197	23
580790000164	41
580790000166	81
580790000165	9
580790000187	51
580790000186	82
580790000150	28
580790000145	159
580790000169	46
580790000168	77
580790000171	39
580790000170	4
580790000177	20
580790000174	3
580790000151	98
580790000142	377
580790000183	109

580790000138	427
580790000133	113
TOTALE	**51.261**

TABELLA DI RIEPILOGO SEZIONI CENSUARIE ZONA CONTIGUA "ROMA NORD"

Sezioni Censuarie	Popolazione sezione
580180000010	229
580180000004	949
580360000005	1039
580360000009	791
580240000003	583
580240000027	157
580240000029	35
580240000032	187
580180000003	1054
580180000037	160
580240000020	670
580360000015	84
580180000041	5
580360000001	676
580360000016	599
580240000035	
580240000036	93
580360000013	29
580360000028	0
580650000049	90
580240000017	5
580240000030	134
580240000004	1260
580180000012	498
580650000073	6
580360000004	1547
580180000019	1021
580240000038	165
580240000034	26
580180000006	184
580240000025	2
580360000006	1634
580180000011	1125
580360000011	
580360000026	
580180000044	
580180000040	14
580240000008	382
580180000043	16
580240000031	60
580240000028	313
580180000046	
580180000009	383
580360000027	29
580650000072	111

580650000070	251
580180000021	78
580360000010	40
580360000022	43
580360000002	955
580180000002	648
580180000023	
580240000002	669
580240000019	16
580240000001	375
580650000071	28
580180000047	
580180000016	40
580180000036	58
580650000048	934
580360000008	718
580360000023	361
580240000026	136
580180000042	201
580240000009	510
580240000011	570
580360000003	752
580360000021	40
580650000069	46
580180000001	853
580180000048	
580360000017	158
580650000068	85
580240000037	174
580360000019	50
580240000005	432
580180000039	29
580180000005	411
580360000024	361
580360000014	62
580360000007	2574
580360000012	0
580240000007	214
580360000029	104
580180000035	48
580360000020	
580180000049	144
580180000045	80
580180000015	695
580180000018	446
580360000025	409
580180000038	55
580180000025	64
580360000018	4
580650000076	0
580650000039	1423

580650000057	108
580650000036	1336
580650000041	62
580650000035	985
580650000030	1357
580650000034	661
580650000058	649
580650000038	981
580650000040	425
580650000032	386
580650000033	1911
580240000010	881
580650000075	1
580650000067	720
580650000007	822
580650000063	43
580650000029	844
580650000061	180
580650000062	98
580650000042	973
580650000031	93
580650000077	80
580650000043	858
580650000044	513
580650000060	1252
580650000028	36
580650000005	1411
580650000004	677
580650000078	341
580650000079	29
580650000006	980
TOTALE	**52.382**

TABELLA DI RIEPILOGO SEZIONI CENSUARIE ZONA CONTIGUA "CIVITAVECCHIA"

SEZIONI CENSUARIE	POPOLAZIONE SEZIONE
580040000001	510
580040000002	610
580040000003	209
580040000004	366
580040000005	61
580040000006	93
580040000007	228
580040000008	364
580040000009	183
580040000010	141
580040000011	324
580040000012	404
580040000013	390
580040000016	10
580040000017	93
580040000018	7
580040000019	5
580040000020	23
580040000021	64
580040000022	20
580040000023	0
580040000024	1
580040000025	12
580040000026	0
580040000027	10
580040000028	
580040000029	
580040000030	
580040000031	1
580040000032	
580040000033	
580040000034	0
580040000035	4
580040000036	0
580040000037	
580320000001	25
580320000002	32
580320000003	0
580320000004	150
580320000005	8
580320000006	33
580320000007	141
580320000008	2
580320000009	8
580320000010	9
580320000011	55
580320000012	51

580320000013	82
580320000014	222
580320000015	0
580320000017	0
580320000018	149
580320000019	43
580320000021	30
580320000022	
580320000027	104
580320000028	259
580320000029	110
580320000030	193
580320000034	118
580320000051	35
580320000120	1044
580320000121	154
580320000122	93
580320000123	64
580320000124	55
580320000125	40
580320000126	58
580320000127	54
580320000128	14
580320000129	23
580320000130	122
580320000136	16
580320000138	19
580320000139	19
580320000149	100
580320000150	51
580320000151	50
580320000216	27
580320000217	38
580320000218	12
580320000219	
580320000220	3
580320000221	
580320000222	3
580320000223	
580320000224	
580320000225	
580320000227	31
580320000239	0
580320000257	53
580320000323	292
580320000324	20
580320000325	0
580320000326	90
580320000327	132
580320000340	0
580320000345	173

580320000346	147
580320000347	19
580320000348	52
580320000350	4
580320000351	116
580320000352	172
580320000353	45
580320000354	100
580320000355	3
580320000356	81
580320000357	24
580320000358	0
580320000359	4
580320000360	0
580320000361	
580320000362	3
580320000363	174
580320000364	0
580320000365	22
580320000366	233
580320000367	
580320000368	10
580320000369	137
580320000370	39
580320000371	1
580320000372	104
580320000373	2
580320000374	163
580320000375	115
580320000376	769
580320000377	47
580320000378	45
580320000379	74
580320000380	285
580320000381	63
580320000382	101
580320000383	24
580320000384	44
580320000385	109
580320000386	10
580320000387	70
580320000388	37
580320000389	26
580320000390	16
580320000391	54
580320000392	121
580320000393	68
580320000394	46
580320000395	37
580320000397	43
580320000398	44

580320000399	41
580320000400	15
580320000401	4
580320000402	0
580320000403	252
580320000411	3370
580320000412	223
580320000424	5
580320000427	191
580320000429	549
580320000434	5
580320000442	273
580320000443	0
580320000444	207
580320000445	33
580320000446	37
580320000447	53
580320000448	10
580320000449	128
580320000451	117
580320000452	148
580320000453	116
580320000465	153
580320000483	13
580320000487	81
580320000505	91
580320000506	134
580320000517	359
580320000518	194
580320000519	32
580320000520	0
580320000521	5
580320000522	
580320000523	58
580320000524	151
580320000525	33
580320000526	13
580320000527	11
580320000528	120
580320000529	119
580320000530	55
580320000531	75
580320000532	9
580320000533	91
580320000534	164
580320000535	14
580320000536	114
580320000537	3
580320000538	101
580320000539	60
580320000540	77

580320000541	132
580320000542	54
580320000543	88
580320000544	62
580320000545	44
580320000546	59
580320000547	39
580320000548	73
580320000549	
580320000550	19
580320000551	39
580320000552	81
580320000553	45
580320000554	62
580320000555	
580320000556	0
580320000557	111
580320000558	39
580320000559	14
580320000560	138
580320000561	
580320000562	0
580320000563	0
580320000564	15
580320000565	
580320000566	
580320000567	5
580320000568	28
580320000569	279
580320000570	119
580320000571	114
580320000572	238
580320000573	124
580320000574	3
580320000575	38
580320000576	
580320000577	386
580320000578	233
580320000579	185
580320000580	63
580320000581	2
580320000582	14
580320000583	17
580320000584	22
580320000585	115
580320000587	39
580320000588	33
580320000589	25
580320000591	3
580320000592	3
580320000594	22

580320000596	7
580320000597	4
580320000598	80
580320000599	12
580320000602	
580320000603	
580320000604	
580320000605	
580320000606	
580320000607	16
580320000608	0
580320000609	0
580320000610	74
580320000611	28
580320000612	60
580320000613	56
580320000614	0
580320000615	119
580320000616	29
580320000617	22
580320000618	283
580970000001	329
580970000002	126
580970000003	368
580970000004	218
580970000005	127
580970000006	99
580970000007	517
580970000008	412
580970000009	211
580970000010	129
580970000011	704
580970000012	336
580970000013	328
580970000014	234
580970000015	354
580970000016	427
580970000017	294
580970000018	579
580970000019	313
580970000020	65
580970000021	500
580970000022	158
580970000023	889
580970000024	190
580970000025	871
580970000026	643
580970000027	659
580970000028	529
580970000029	731
580970000030	333

580970000031	434
580970000032	638
580970000033	62
580970000034	50
580970000035	85
580970000036	244
580970000037	211
580970000038	90
580970000039	25
580970000040	52
580970000041	84
580970000042	91
580970000043	88
580970000044	43
580970000045	
580970000046	33
580970000047	254
580970000048	28
580970000049	24
580970000050	22
580970000051	39
580970000052	151
580970000053	4
580970000054	27
580970000055	196
580970000056	260
580970000057	105
580970000058	107
580970000059	581
580970000064	
580970000065	18
580970000066	23
580970000067	1
580970000068	357
580970000069	59
580970000070	165
580970000071	21
580970000072	15
580970000073	25
580970000074	18
580970000075	198
580970000076	3
580970000077	510
580970000078	45
580970000079	244
581050000001	165
581050000002	616
581050000003	218
581050000004	168
581050000005	342
581050000006	186

581050000007	365
581050000008	301
581050000009	424
581050000010	527
581050000011	309
581050000012	600
581050000013	200
581050000014	538
581050000015	59
581050000021	0
581050000022	4
581050000023	
581050000024	8
581050000025	
581050000026	
581050000027	
581050000028	
581050000029	38
581050000030	61
581050000031	
581050000032	
581050000033	
581050000034	
581050000035	
581050000036	
581050000037	
581050000038	
581050000039	
581050000040	18
581050000041	
581050000042	
581050000043	
581050000044	
581050000045	
581050000046	
581050000047	
581050000048	
581050000049	
581050000050	
581050000051	0
581050000052	
581050000053	
581050000054	
581050000055	
581050000056	
580320000142	54
580320000147	89
580320000148	93
580320000146	22
580320000496	0
580320000595	74

580320000140	91
580320000226	55
580320000593	50
580320000233	85
580320000237	51
580320000238	13
580320000235	71
580320000230	158
580320000234	8
580320000232	28
580320000486	92
580320000231	69
580320000236	83
580320000336	70
580320000331	91
580320000329	4
580320000339	60
580320000512	229
580320000509	21
580320000340	0
580320000510	55
580320000507	148
580320000333	193
580320000514	727
580320000328	420
580320000511	3
580320000335	353
580320000513	41
580320000515	169
580320000330	92
TOTALE	**51.278**

TABELLA DI RIEPILOGO SEZIONI CENSUARIE ZONA CONTIGUA ASSE TIBURTINA

Sezioni Censuarie	Popolazione sezione
580912290114	
580914070013	14
580914060095	123
580914060079	55
580914060078	61
580914060102	4
580914060050	8
580914060046	11
580914060026	2
580914060031	373
580914060040	71
580914060061	10
580914070010	0
580914070016	14
580914070006	26
580914070011	20
580914060086	104
580914060148	0
580914060048	3
580914060082	75
580914060166	849
580914070030	267
580912300069	4
580914060107	68
580914060152	72
580914070008	
580912300079	14
580914070079	
580914060087	99
580914060093	6
580914060065	0
580914060081	0
580914060118	50
580914060094	107
580914060150	454
580914060080	206
580914060098	40
580914060069	38
580914060074	41
580914060084	77
580914060151	0
580914060109	96
580914060072	76
580914060058	209
580914060075	41

580914060055	24
580914060083	59
580912300083	72
580914070023	518
580914070025	16
580914060044	20
580914070080	
580914070001	0
580914070037	19
580914070073	337
580914070078	
580914080003	9
581040000181	29
580914060111	155
580914060049	33
580914060047	12
580914060042	16
580912290106	23
580914070005	0
580914060067	0
580914060110	126
580914070012	14
580914060090	37
580914060088	49
580914070034	2
580914070015	0
580914070032	203
580914070029	26
580914060085	11
580914060066	63
580914060039	202
580914060105	489
580914060096	170
580914060037	891
580914060073	128
580914060100	110
580914070033	44
580914060059	530
580914060057	2
581040000148	438
580914060092	460
580914060104	56
580914060063	224
580914060060	342
580914060054	42
580914060112	104
580914060153	26
580914070024	13
580914070020	9
580914060068	112
580914060089	56

580470000017	1215
580470000102	927
581040000152	1300
581040000136	812
581040000210	21
580470000028	1213
580470000044	617
580470000064	10
581040000215	0
580470000020	1188
580470000115	0
581040000134	1482
580470000022	2189
580470000103	2099
581040000154	1753
580470000116	
581040000172	1
580470000106	1504
581040000159	437
581040000203	285
581040000195	51
581040000135	2747
581040000140	373
581040000196	7
581040000218	
581040000173	1
581040000133	1223
580470000046	2044
580470000060	1677
580470000114	
581040000216	4
581040000138	1589
581040000157	1822
581040000158	1162
580470000061	1670
581040000137	843
581040000155	1525
581040000153	1113
581040000129	1918
581040000132	508
581040000214	118
580912300081	3
580912300084	9
580914070038	3
580914060041	7
580914060043	11
580914060052	9
580914060036	1
580914060113	31
580914060071	20
580914070003	7

580914070039	10
580914060097	0
580914060099	
580914060064	0
580914060115	77
580914060103	59
580914060070	27
581040000131	419
580914070017	
580914070009	26
580914070014	0
580914060165	464
580914060114	191
580914070004	0
580914060101	96
580914060077	351
580914060106	93
580470000016	532
580470000015	22
580912290115	
580914060116	93
580914060076	55
580914070002	5
580912290055	0
580914070074	275
580470000100	44
581040000183	252
580914070077	
580914060149	0
580914070027	283
580914060062	26
TOTALE	**51.058**